

---

---

Luglio  
2024

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
7

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

|   |    |
|---|----|
| NORMATIVA.....                            | 4  |
| GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....            | 5  |
| CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....             | 5  |
| CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....         | 7  |
| CORTE D'APPELLO PERUGIA .....             | 9  |
| CODICE DI PROCEDURA PENALE .....          | 9  |
| PROVE.....                                | 9  |
| IMPUGNAZIONI .....                        | 10 |
| RICUSAZIONE .....                         | 10 |
| RESCISSIONE .....                         | 11 |
| REVISIONE .....                           | 11 |
| RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE ..... | 12 |
| CODICE PENALE .....                       | 13 |
| CONCORSO .....                            | 13 |
| CIRCOSTANZE .....                         | 13 |
| REATI CONTRO LA PA.....                   | 14 |
| REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....        | 15 |
| REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....             | 15 |
| REATI CONTRO LA PERSONA .....             | 16 |
| REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....          | 18 |
| REATI FISCALI .....                       | 20 |
| STUPEFACENTI.....                         | 21 |
| SICUREZZA SUL LAVORO .....                | 21 |
| CODICE DELLA STRADA.....                  | 22 |

|   |    |
|---|----|
| ALTRI REATI .....                                       | 23 |
| MISURE DI PREVENZIONE .....                             | 23 |
| ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....                          | 24 |
| PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE .....                    | 27 |
| FOCUS: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – PARTE SECONDA ..... | 28 |

---

---

## NORMATIVA

**Regolamento (UE) n. 1620/2024 del 31/05/2024**

“Regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19/06/2024](#))

**Regolamento (UE) n. 1624/2024 del 31/05/2024**

“Regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19/06/2024](#))

**Direttiva (UE) n. 1385/2024 del 14/05/2024**

“Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24/05/2024](#))

**Direttiva (UE) n. 1640/2024 del 31/05/2024**

“Direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16/06/2024](#))

**Legge 17 maggio 2024, n. 70**

“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 30/05/2024](#))

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 23755/2024 ud. 29/02/2024 - deposito 14/06/2024**

Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.; 2) In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; 3) L'emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento; 4) La disciplina di cui all'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, relativa all'acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli; 5) L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera, in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesso sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; 6) L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.

**Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 23756/2024 ud. 29/02/2024 - deposito 14/06/2024**

Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) In materia di ordine europeo di indagine, l'acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di

---

---

fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, ma è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen.; 2) In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle; 3) L'emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere i risultati di intercettazioni disposte da un 'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l'inserimento di un captatore informatico sui server di una piattaforma criptata, è ammissibile, perché attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l'ordinamento italiano, e non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria ex art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione non è richiesta nella disciplina nazionale; 4) L'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice del procedimento nel quale dette risultanze istruttorie vengono acquisite rileva che, in relazione ad esse, si sia verificata la violazione di diritti fondamentali, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; 5) L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.

**Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 22935/2024 ud. 05/03/2024 - deposito 06/06/2024**

**Questione controversa:** Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerato da ognuno, od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti uguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali.

**Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 23056/2024 ud. 02/04/2024 - deposito 10/06/2024**

**Questione controversa:** Se la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420 *quater* cod. proc. pen., possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen..

**Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 23715/2024 ud. 07/02/2024- deposito 13/06/2024**

**Questione controversa:** Se, per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto o, in conformità dell'art. 4 *bis*- par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, dalla consegna del condannato.

---

---

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

### **Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 25008/2024 ud. 15/05/2024 - deposito 25/06/2024**

Nel delitto di favoreggiamento, non è configurabile l'elemento soggettivo del reato, nel caso in cui, durante la crisi coniugale, il marito acquista un immobile, intestandolo alla moglie e facendolo confluire all'interno di un costituito fondo patrimoniale, qualora non si dimostri che la donna conosceva la provenienza illecita della provvista donatale.

### **Cass. Pen. sez. II sentenza n. 24901/2024 ud. 17/05/2024 - deposito 24/06/2024**

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la formazione di nuovi gruppi all'interno di un territorio già controllato da cosche mafiose non esclude la configurabilità del reato tutte quelle volte in cui il nuovo sodalizio riproduca la struttura e le finalità criminali del o dei clan già esistenti, realizzando la stessa tipologia di reati e sfruttando la notorietà del primo per mantenere uno stato di assoggettamento intimidatorio nella popolazione del territorio di pertinenza, così che si percepisca continuità tra le azioni del gruppo originario e quelle del nuovo.

### **Cass. Pen. sez. V sentenza n. 24379/2024 ud. 1/03/2024 - deposito 20/06/2024**

Ai fini della configurazione del reato di *revenge porn*, sebbene non risulti necessario che le immagini a contenuto sessualmente esplicito siano state realizzate in un contesto relazionale sentimentale stabile, successivamente interrotto, con correlata volontà di rivalsa da parte del soggetto agente, ciò nondimeno l'autore della condotta deve essere colui che aveva in precedenza realizzato il detto materiale, o se ne era impossessato sottraendolo.

### **Cass. Pen. sez. I sentenza n. 23731/2024 ud. 17/05/2024 - deposito 13/06/2024**

In tema di diritto penitenziario il diritto all'alimentazione sana del detenuto rientra in quella posizione giuridica attiva, non riducibile per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, che è azionabile attraverso lo strumento dell'art. 35-*bis* ord. pen., ma esso è garantito dalla varietà dei prodotti alimentari acquistabili e dalla loro idoneità a corrispondere ai bisogni nutritivi di un individuo sano.

### **Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 23639/2024 ud. 14/05/2024 - deposito 12/06/2024**

La Sesta Sezione penale ha affermato che il provvedimento emesso a norma dell'art. 554 *ter*, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale, ha natura di decreto e non di ordinanza, sicchè non dev'essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.

### **Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 23296/2024 ud. 07/06/2024 - deposito 10/06/2024**

La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo ha affermato che, nel caso in cui nelle more della procedura di consegna e antecedentemente alla celebrazione del giudizio di legittimità,

intervenga la sua modifica da parte dello Stato di emissione, per effetto di mutamento del titolo cautelare in precedenza emesso, il vaglio di sussistenza dei suoi presupposti, dovendo essere svolto in prima istanza dalla Corte di Appello, non può essere effettuato dalla Corte di Cassazione che, pertanto, è tenuta ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di inefficacia del titolo cautelare medio tempore sostituito.

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 22945/2024 ud. 15/06/2024 - deposito 06/06/2024**

E' illegittimo l'arresto da parte della polizia giudiziaria eseguito ai fini estradizionali per un reato per il quale l'ordinamento dello Stato estero prevede la pena di morte, né può essere applicata una misura cautelare coercitiva provvisoria per lo stesso reato.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### PROVE

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 500/2024 - Ud. 07/06/2024 - deposito 24/06/2024**

In ordine al delitto di atti persecutori le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sebbene costituita parte civile, possono essere da sole poste a fondamento della responsabilità penale dell'imputato previa verifica, più penetrante e rigorosa, rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. Nel caso di specie la teste, persona offesa, appariva credibile e attendibile avendo reso un racconto della vicenda chiaro, logico e circostanziato, descrivendo al dibattimento gli atti persecutori posti in essere dall'imputato in maniera obiettiva e coerente con il contenuto della denuncia querela sporta nell'immediatezza dei fatti. Ad ulteriore dimostrazione della sua credibilità, la persona offesa ammetteva circostanze ad essa in ipotesi sfavorevoli, definendo la relazione con l'imputato come "tossica" in quanto caratterizzata da una elevata conflittualità dovuta alla gelosia che la persona offesa nutriva nei confronti dell'imputato. Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa trovavano un diretto riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte in dibattimento, nonché nelle produzioni documentali attestanti la gravità e la continuità dei messaggi e degli atteggiamenti persecutori posti in essere dall'imputato, tali da ingenerare nella persona offesa un profondo disagio e disturbi ansiosi, con ripercussioni negative sia sul lavoro che nelle relazioni familiari. Tuttavia, i Giudici di Appello riformavano parzialmente la sentenza di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, riducendo la pena ad anni 1 e mesi 5 di reclusione ritenute prevalenti le attenuanti rispetto alle aggravanti. Inoltre, la Corte di Appello concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale e dichiarava la cessazione dell'efficacia della misura non custodiale a suo carico. La sentenza impugnata veniva confermata nel resto.

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 281/2024 - Ud. 09/04/2024 - deposito 12/06/2024**

La prova della ricettazione di un mezzo la cui circolazione non è accompagnata da elementi identificativi della proprietà e non soggetto a iscrizioni o registrazioni può essere costituita dalla descrizione fornita a seguito di denuncia da parte della persona offesa. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato, trovato dagli operanti in possesso di un triciclo oggetto qualche mese prima di denuncia di furto, sulla base della descrizione accurata fornita dalla persona offesa la quale, a seguito della sua restituzione, aveva riconosciuto il mezzo descrivendolo in maniera dettagliata. Era così emersa la corrispondenza tra il bene oggetto di furto e quello rinvenuto nella disponibilità dell'imputato benché tale mezzo non fosse soggetto a iscrizioni o registrazioni tali da condurre all'effettivo proprietario.

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 274/2024 - Ud. 09/04/2024 - deposito 12/06/2024**

Va confermata la condanna a sei anni di reclusione, 2.000 euro di multa e pena accessoria, per i delitti di rapina aggravata dall'impiego di arma, di porto ingiustificato in luogo pubblico del coltello e il delitto di cui agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 61 n. 2 c.p., commessi dall'imputato che, fuori da un bar, aggrediva la p.o. e, sotto la minaccia di un coltello, intimava di consegnargli il denaro in suo possesso e

la costringeva a recarsi presso la propria abitazione – dove la vittima veniva colpita con calci e pugni - per prelevare e consegnargli ulteriore denaro e preziosi, fino poi a costringerla, sempre sotto la minaccia del coltello, a recarsi al bancomat e prelevare del denaro del quale l'imputato si impossessava. La ricostruzione dei fatti offerta dalla p.o., costituitasi parte civile, su cui si fonda il giudizio di responsabilità trova, infatti, sostanziale riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi, nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza del Comune e della banca, nel prelievo di contante eseguito e nel referto medico acquisito.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 205/2024 - Ud. 11/03/2024 - deposito 05/06/2024**

Le dichiarazioni della persona offesa, per essere sottoposte al vaglio della credibilità e dell'attendibilità, possono essere corroborate anche da prove ulteriori, quale la messaggistica *WhatsApp*, da cui è possibile evincere la riferibilità all'imputato mediante la modalità dei messaggi impiegata e il contenuto minaccioso ivi espresso. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato, che aveva eccepito una differente ricostruzione della vicenda fattuale e, quindi, una diversa rilettura del materiale istruttorio, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine ai reati ascritti all'imputato di cessione di sostanza stupefacente e di estorsione aggravata ai danni del minore. In particolare, i giudici della Corte d'Appello valutavano la modalità "effimera" del salvataggio dei messaggi per sole 24 ore, impostata dall'imputato, oltreché la comunicazione intercorsa con la persona offesa, con toni minacciosi, come indici sintomatici della condotta delittuosa contestata e, al contempo, come elementi idonei a scalfire la versione addotta dall'imputato, che ha negato ogni addebito a lui mosso.

### **IMPUGNAZIONI**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 214/2024 - Ud. 12/03/2024 - deposito 05/06/2024**

La sentenza di proscioglimento pronunciata, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nell'udienza pubblica dopo la costituzione delle parti ricade nella più ampia fase dibattimentale e, dunque, è pienamente appellabile, a differenza della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. prima del dibattimento, inappellabile ai sensi dell'art. 469 c.p.p.. Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dal P.M. appellante, che lamentava l'erronea applicazione degli artt. 129 e 234 c.p.p., in quanto l'immediata declaratoria di insussistenza del fatto avrebbe precluso il prosieguo naturale dell'attività istruttoria. In particolare, i giudici della Corte d'Appello richiamavano il condivisibile orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha distinto nettamente la fase predibattimentale, nella quale ricade la pronuncia ai sensi dell'art. 469 c.p.p., inappellabile, adottabile solo per peculiari ipotesi, dalla fase degli atti introduttivi, che ricade a pieno titolo nella più ampia fase dibattimentale, nel corso della quale è ammessa la pronuncia anche nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dunque, pienamente appellabile.

### **RICUSAZIONE**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 214/2024 - Ud. 12/03/2024 - deposito 05/06/2024**

Conformemente al miglior indirizzo giurisprudenziale, in merito all'atto di riconsuazione, la fondamentale questione da risolvere è stabilire se tale atto sia espressione del diritto di difesa della parte riconsuante e, più specificamente, del diritto di questa ad avere un giudice terzo ed imparziale (art. 111 Cost.), volta ad ottenere soltanto la sostituzione del giudice, o se tale atto costituisca una strumentale esposizione dei fatti diretta a calunniare il giudice riconsuato. Nella fattispecie, la Corte d'Appello rigettava le censure mosse dal P.M. e dalla parte civile appellanti, che eccepivano il carattere calunnioso dell'istanza di riconsuazione predisposta dagli imputati nei confronti del giudice riconsuato circa l'esistenza di un rapporto di abituale commensalità tra il giudice stesso e la parte civile, la quale avrebbe ottenuto pertanto un provvedimento a sé favorevole. I giudici della Corte d'Appello, a conferma della sentenza di assoluzione degli imputati, escludevano la finalità meramente strumentale del proposto atto di riconsuazione, in difetto di precisi elementi che possano dare corpo ad una tale ipotesi. In particolare, a prescindere dall'esistenza o meno del rapporto di abituale commensalità, la Corte rilevava la mancanza di prova che gli imputati fossero a conoscenza dell'inesistenza della commensalità e, quindi, avessero voluto accusare il giudice riconsuato di specifiche ipotesi di reato.

## RESCISSIONE

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 70/2023 - Ud. 12/06/2024 - deposito 12/06/2024**

E' inammissibile l'istanza di rescissione proposta dal condannato quando dall'esame degli atti risulti che egli era perfettamente a conoscenza del giudizio che si era svolto a suo carico per avervi partecipato, nonostante successivamente fosse stato attinto da un provvedimento di espulsione. Nella fattispecie la Corte di Appello dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione formulata dall'imputato rilevando che egli era a conoscenza del giudizio a suo carico non solo perchè era stato presente personalmente al processo di primo grado ma anche perchè egli aveva nominato un difensore di fiducia che aveva proposto regolare atto di appello; circostanza questa idonea a dimostrare la conoscenza del procedimento a suo carico e la sussistenza di un legame professionale con il proprio difensore di fiducia che non era mai venuto meno anche a seguito della sua espulsione dal territorio nazionale, la quale era avvenuta molti mesi dopo la celebrazione del giudizio. Era inoltre onere del prevenuto mantenere i contatti con il proprio difensore di fiducia a seguito dell'espulsione per essere edotto del prosieguo dell'iter procedimentale ed eventualmente per potervi partecipare.

## REVISIONE

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 23/2024 - Ud. 11/06/2024 - deposito 12/06/2024**

La nozione di prova nuova idonea a sostenere una richiesta di revisione non può consistere secondo quanto prescritto dall'art. 630 lett. c) c.p.p. in dichiarazioni liberatorie di un coimputato in quanto tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall'art. 192 commi terzo e quarto c.p.p. che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente ad altri elementi. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile la richiesta di revisione formulata dall'imputato secondo la quale egli non era stato l'autore materiale del delitto di calunnia per aver incolpato falsamente il presidente del collegio sindacale della società di cui egli era amministratore di aver falsamente sottoscritto, utilizzando il timbro della società, due cambiali rilasciare dalla prima e che erano invece

---

---

state sottoscritte dall'imputato stesso, adducendo che la società era gestita dalla moglie e che egli era ormai separato di fatto dalla stessa ed impegnato in altre attività. A parere della Corte invero tali dichiarazioni non potevano essere qualificate come prove nuove in quanto secondo le risultanze probatorie l'imputato fu l'autore materiale delle firme false apposte sui titoli consegnati in pagamento considerato che, benchè all'epoca dei fatti la rappresentanza legale fosse formalmente affidata alla moglie, gli affari societari erano gestiti principalmente dall'istante. Pertanto, le dichiarazioni liberatorie della ex moglie coimputata in merito alla gestione della società non potevano comportare la rimozione del giudicato ed incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza.

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 26/2024 - Ud. 19/09/2023 - deposito 16/11/2023**

Non può essere accolta l'istanza di revisione presentata dall'imputato quando quest'ultimo indichi due soggetti quali testimoni presenti ai fatti in grado di rendere dichiarazioni sulla sua innocenza ma senza fornirne le generalità complete né precisando se questi abbiano visto qualcosa il giorno dei fatti. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza di revisione presentata dall'imputato il quale segnalava di aver trovato due testimoni in grado di rendere dichiarazioni sulla sua innocenza. Tuttavia, a parere dei Giudici di Appello egli non aveva fornito le generalità completa di tali testimoni né aveva precisato se questi avessero visto qualcosa atteso che a suo carico esistevano le dichiarazioni di altri due testi presenti al momento dei fatti e che tale versione accusatoria era riscontrata dalle riprese avvenute nell'esercizio commerciale ove questi aveva posto in essere la propria condotta criminosa.

## **RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE**

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 50/2024 - Ud. 10/04/2024 - deposito 12/06/2024**

Il giudice della riparazione deve valutare i fatti accertati dal giudice penale per verificare se, indipendentemente dalla loro rilevanza penale, nella condotta della persona sottoposta a custodia cautelare possano ravvisarsi elementi di dolo o colpa grave che abbiano avuto efficacia causale nel provocare la privazione della libertà personale. Nel caso di specie, al momento delle indagini sussistevano plurimi ed evidenti elementi a carico della parte istante che, a prescindere dalla valutazione finale ai fini della condanna, lasciavano ritenere che la stessa fosse ben consapevole dei traffici del compagno con la cocaina ed era pronta a supportarlo al riguardo. Tale condotta, senza reale e possibile spiegazione in chiave lecita nè plausibile, assume caratteri quanto meno gravemente colposi ed è proprio a causa di essa che sono stati poi emessi i provvedimenti cautelari in questione, dei quali, dunque, l'istante non è ora ammessa a dolersi.

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 10/2023 - Ud. 10/04/2024 - deposito 23/05/2024**

L'indennizzo dovuto all'istante in caso di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve avere riguardo anche alla ricaduta negativa che la misura cautelare inflitta abbia avuto sulle sue complessive attività professionali per le quali però deve essere fornita una precisa prospettazione.

Nel caso di specie, la Corte di Appello accogliendo la domanda dell'istante di riparazione per ingiusta detenzione in considerazione della liceità della condotta da questo tenuta sulla base della sentenza

penale passata in giudicato, sosteneva che egli, in relazione all'indennizzo richiesto, non aveva però fornito precisi riferimenti riguardo alla ricaduta negativa che la misura cautelare ad esso applicata aveva avuto nella totalità delle sue attività professionali. In particolare, la Corte di Appello riteneva che non era stata fornita la prova di quali precisi eventi fattuali erano da ricollegare ai soli arresti domiciliari e non, piuttosto alla misura interdittiva inflitta che era proseguita nel tempo, quali, ad esempio, conferimenti di incarichi di docenza in corsi di formazione. Inoltre, l'istante, con riguardo alla prospettata perdita di chance occupazionali, non aveva rappresentato una vera e propria diminuzione reddituale, così da far ritenere che egli non aveva perso concrete chance lavorative.

#### **Corte d'Appello, ordinanza n. 6/2023 - Ud. 10/04/2024 - deposito 23/05/2024**

Deve essere accolta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione allorché l'imputato non abbia contribuito a dare causa alla misura cautelare a lui applicata. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettando le censure sostenute dal Ministero convenuto secondo cui l'istante aveva tenuto una condotta gravemente colposa avendo egli partecipato in due occasioni al trasporto di sostanze stupefacenti come autista apparentemente di un taxi senza essere munito di una apposita licenza, ha affermato che vi fosse incertezza circa il fatto che l'imputato, nello svolgimento del trasporto, avesse avuto reale consapevolezza della natura illecita dell'oggetto del trasporto e che inoltre egli aveva atteso il passeggero in auto durante il tempo in cui quest'ultimo si era recato ad un vicino parco per nascondervi lo stupefacente. Pertanto, non poteva addebitarsi all'istante alcun comportamento colposo.

## **CODICE PENALE**

### **CONCORSO**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 212/2023 - Ud. 03/03/2023 - deposito 14/05/2024**

Non può configurare l'ipotesi di mera connivenza la condotta di colui il quale si trova alla guida di un veicolo mentre uno degli altri occupanti si rende responsabile di fatti di violenza realizzati fuori dall'abitacolo in danno di terzi e durante una sosta del mezzo.

Nella fattispecie, la Corte di Appello, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, rigettava il motivo di gravame con il quale la difesa dell'imputato negava la sussistenza del concorso *ex art. 110 cod. pen.* stante l'inesistenza di un contributo morale alla commissione del reato di lesioni, non avendo egli neppure rafforzato il proposito degli autori materiali.

In particolare, l'imputato si trovava alla guida dell'autoveicolo, nel momento in cui, durante una sosta, gli altri occupanti erano scesi al fine di commettere il reato di lesioni ai danni della persona offesa fuori dall'abitacolo. Come rilevato dalla Corte, la condotta del conducente che per raggiungere la p.o. aveva addirittura percorso un tratto in retromarcia, rendeva quest'ultimo partecipe, in maniera palese e decisiva, all'iniziativa del soggetto che operava l'aggressione, avendo mostrato pertanto di volerla condividere e rendere possibile prima ancora di limitarsi a rafforzarne il proposito.

## **CIRCOSTANZE**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 423/2024 - Ud. 20/05/2024 - deposito 13/06/2024**

In tema di maltrattamenti in famiglia, la Corte di Appello di Perugia ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, n. 2) c.p., poiché ritenuta incompatibile con un reato a condotta abituale quale quello di cui all'art. 572 c.p., contrassegnato costitutivamente da una serie di comportamenti di analoga natura che si ripetono e si replicano nel tempo, giacché in tal caso quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva a un fatto ingiusto si presenta - in realtà - come espressione di un proposito di ritorsione e di vendetta.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 473/2024 - Ud. 31/05/2024 - deposito 10/06/2024**

La sussistenza di una duplice aggravante nel delitto di lesioni fa sì che il venir meno di una delle due non sia sufficiente a rendere il reato procedibile a querela di parte, facendolo pertanto rimanere nell'alveo della procedibilità d'ufficio.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava le censure mosse dalla difesa dell'imputato secondo cui, durante un episodio di lesioni, la condotta del marito che nel lanciare una sedia alla moglie aveva colpito il suo nuovo compagno, configurando così un'ipotesi di aberratio ictus, avrebbe fatto venir meno l'aggravante del coniugio, sussumendo il reato nell'alveo della procedibilità a querela.

I Giudici di Appello rilevavano però che, successivamente, l'imputato aveva spinto la moglie, cingendola al collo con una paletta per il camino e impedendole di respirare, condotta che, non potendo essere oggetto di errore nell'esecuzione del reato ex art. 82 c.p., di per sé configurava l'ulteriore aggravante dell'uso dell'arma, da sola sufficiente a mantenere la procedibilità d'ufficio del reato.

## **REATI CONTRO LA PA**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 279/2024 - Ud. 09/04/2024 - deposito 12/06/2024**

La condotta dell'imputato che, raggiunto dagli agenti dopo aver ignorato l'alt ed essersi scontrato con un'auto ferma al semaforo, aprì violentemente lo sportello della propria auto per uscire non integra il delitto di cui all'art. 337 c.p. in quanto, contrariamente a quanto affermato in primo grado, non rappresenta la manifestazione di un comportamento oppositivo al controllo degli operanti per darsi alla fuga, ma un gesto istintivo - durato pochi secondi - nell'immediatezza della collisione in condizioni di agitazione e spavento per l'accaduto, cui, infatti, era seguito un rapido ritorno alla calma e un atteggiamento collaborativo dell'imputato.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 163/2024 - Ud. 27/02/2024 - deposito 23/05/2024**

E' responsabile dei delitti di minaccia a pubblico ufficiale e di lesioni personali l'imputato che minacciò il Pubblico ufficiale al fine di indurlo al compimento di atto contrario ai doveri di ufficio e che lo colpì con calci e pugni causandogli lesioni personali. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato che in stato di detenzione minacciava un assistente di polizia penitenziaria affinché questo chiamasse la sorveglianza altrimenti avrebbe spaccato tutto e lo afferrava per il collo strappandogli la camicia e colpendolo con pugni e calci. In particolare i Giudici di Appello, rigettando le censure della difesa secondo cui non poteva ravvisarsi il reato di minaccia a p.u. in quanto le condotte dell'imputato erano state poste in essere dopo che egli aveva ricevuto una risposta negativa da parte del medico in merito all'assunzione di alcuni integratori, ritenevano che la condotta di minaccia era diretta verso l'assistente di Polizia penitenziaria al fine di costringerlo a compiere un

atto contrario o meno rispetto ai propri doveri d'ufficio e quindi era stata posta in essere anteriormente al rifiuto del medico di soddisfare le sue richieste.

## **REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 430/2024 - Ud. 21/05/2024 - deposito 17/06/2024**

Risponde del delitto di cui agli artt. 474 c.p. e 648 c.p. l'imputato che detenga nella propria autovettura capi di abbigliamento con marchi contraffatti, merce acquistata o ricevuta dall'imputato stesso e proveniente da delitto. Nella fattispecie, la Corte di Appello accoglieva l'appello proposto dal Procuratore Generale e riformava la sentenza di primo grado, la quale aveva assolto l'imputato perché riteneva non sufficientemente provato il fatto che la merce contraffatta rinvenuta nella propria autovettura fosse destinata alla vendita né che questo avesse trasportato la merce per conto di altri, considerando che l'autovettura non era di sua proprietà. Al contrario, i Giudici di Appello, secondo quanto sostenuto dal Pg, ritenevano pienamente provata la responsabilità dell'imputato per i delitti a lui ascritti in quanto egli era stato trovato in possesso di merce priva di etichette e senza di documentazione comprovante l'autenticità dei capi di abbigliamento. Pertanto, tale merce era destinata sicuramente alla vendita tenuto conto altresì che la stessa era posizionata in buste di plastica nel portabagagli. Oltre a ciò, non poteva ritenersi che l'imputato fosse ignaro della provenienza delittuosa dei beni non avendo fornito plausibili alternative in ordine alla loro provenienza, non avendo alcuna rilevanza ai fini della decisione il fatto che l'autovettura fosse intestata a un soggetto terzo.

## **REATI CONTRO LA FAMIGLIA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 475/2024 - Ud. 31/05/2024 - deposito 10/06/2024**

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, per la sussistenza del requisito della convivenza non è necessario che la "stabile condivisione dell'abitazione" sia continua, assumendo a tal fine rilevanza anche le situazioni in cui i conviventi dimorino in un luogo diverso dall'abitazione comune (ad esempio, per ragioni di lavoro) per periodi più o meno lunghi, ma comunque circoscritti. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia ha ritenuto sussistente il requisito della convivenza tra imputato e persona offesa che avevano continuato a vivere ognuno nel proprio appartamento, avuto riguardo alla durata ultradecennale della relazione tra i due, del legame sentimentale, del contesto di reciproca assistenza, della condivisione quotidiana dei pasti e della contiguità dei rispettivi appartamenti siti sullo stesso pianerottolo, all'interno dei quali i due frequentemente coabitavano.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 470/2024 - Ud. 31/05/2024 - deposito 10/06/2024**

Sussiste l'abitudine del reato di maltrattamenti nelle ipotesi in cui l'episodio più grave si inserisca in un contesto generale di comportamenti caratterizzati dalla sottoposizione del soggetto passivo ad una serie continuativa di sofferenze fisiche e morali, in cui ogni successiva condotta maltrattante si collega a quella precedente, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturale unitario. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti

---

---

dell'imputato che spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche sottoponeva la moglie a aggressioni fisiche e morali anche alla presenza della figlia minore, tant'è che la donna si rivolgeva ai servizi sociali per chiedere aiuto. I Giudici di Appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, ritenevano sussistente il requisito dell'abitualità del reato di cui all'art. 572 c.p. nonostante la donna non avesse inizialmente denunciato il marito per gli episodi di vessazione che si erano realizzati per un apprezzabile periodo temporale ma soltanto a seguito di un episodio grave in cui egli l'aveva minacciata di morte e pertanto essa si era rivolta agli operanti per denunciarlo. In particolare, la Corte di Appello riteneva non contraddittorie e genuine le dichiarazioni della persona offesa, suffragate da riscontri esterni, secondo cui ella era riuscita a denunciare il marito soltanto dopo aver instaurato alcuni rapporti con altri soggetti disposti ad aiutarla in quanto precedentemente, appena giunta in Italia dall'Albania, era rimasta sempre isolata dal contesto esterno e in condizioni di soggezione e di dipendenza dall'imputato.

**Corte d'Appello, sentenza n. 223/2024 - Ud. 15/03/2024 - deposito 10/06/2024**

Difetta l'elemento della abitualità del delitto di maltrattamenti in famiglia quando le condotte di minaccia e molestia poste in essere dell'imputato si siano svolte in un arco temporale assai ristretto e si siano concretizzate in pochi episodi di aggressione frutto di estemporanei sfoghi di rabbia. Nella fattispecie, la Corte di Appello assolveva l'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia perchè egli affetto da disturbo della personalità indotto dall'abuso di sostanze alcoliche aveva posto in essere condotte aggressive e violente verso il proprio padre e la moglie con ripetute richieste di denaro, tuttavia alla luce delle risultanze istruttorie, non poteva ravvisarsi il requisito della abitualità delle condotte caratterizzante il delitto di cui all'art. 572 c.p., considerato che esse si erano sostanzialmente concretizzate in due soli episodi e in altre sporadiche occasioni in cui egli aveva richiesto denaro alla moglie e al padre in termini ingiuriosi. Inoltre, tali azioni erano frutto di uno estemporaneo sfogo di rabbia dell'imputato e non espressione di uno stile di vita volto alla sopraffazione dei propri familiari.

**Tribunale di Perugia, Sez. Penale, sentenza n. 413/2024 - Ud. 20/02/2024 - deposito 12/04/2024**

Non può essere pronunciata sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 570 c.p. nei confronti dell'imputato che versi la somma stabilita in accordo con l'altra parte per timore che lo quest'ultimo in futuro, per difficoltà economiche, non versi puntualmente quanto pattuito. Nel caso di specie il Tribunale assolveva l'imputato per il delitto di violazione di obblighi di assistenza familiare in quanto questo, secondo quanto dichiarato dalla ex moglie, aveva sempre versato mensilmente la somma pattuita senza addurre alcun impedimento o difficoltà economica e che ella aveva sporto querela su suggerimento del proprio avvocato solo al fine di evitare che l'uomo pagasse il dovuto con qualche giorno di ritardo.

**REATI CONTRO LA PERSONA**

**Corte d'Appello, sentenza n. 54/2024 - Ud. 31/01/2024 - deposito 19/06/2024**

---

---

In materia di omicidio colposo l'assenza di riscontro probatorio in ordine ad un'ipotesi alternativa in grado di offrire una ricostruzione diversa dei fatti, così come verificatisi, determina la condanna degli imputati per la morte della vittima. Nel caso di specie, la Corte di Appello, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale, riformava la sentenza di primo grado e condannava gli imputati in concorso tra loro per i delitti di disastro colposo ed omicidio in quanto in qualità di capo cantiere, titolare delle ditte edile e di tecnico installatore della gru avevano cagionato con condotte omissive a titolo di colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la morte della vittima per schiacciamento a seguito del crollo di una gru, non installata correttamente, sul soffitto di un appartamento. In particolare, i Giudici di Appello affermavano, sulla base delle dichiarazioni dei CT che la causa principale del crollo era da individuarsi nella scarsa conoscenza della struttura del terreno e in un difetto di costruzione della gru nonché in errori di calcolo e non, come sostenuto dalla difesa degli imputati e censurato dal PG, da una causa eccezionale costituita dall'imprevedibile cedimento del terreno dovuto alle forti piogge avvenute in quei giorni, anomale rispetto alla stagione; considerato che il crollo era avvenuto a distanza di giorni dal verificarsi di tali eventi atmosferici e che proprio il verificarsi di piogge così copiosamente anomale avrebbe dovuto imporre un preventivo intervento degli imputati al fine di scongiurare l'evento lesivo.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 286/2024 - Ud. 12/04/2024 - deposito 10/06/2024**

Con riferimento al delitto di diffamazione, esulano dall'esercizio del diritto di critica tutte quelle espressioni che non si limitino a valutare negativamente l'operato della vittima, ma che investano la sua sfera personale esprimendo dileggio per la persona e per il ruolo da questa svolto. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di diffamazione nei confronti dell'imputato per aver in un articolo rilasciato ad un settimanale offeso il decoro e la reputazione di un magistrato dichiarando che questo "avrebbe emesso una sentenza da vigliacco come lo Stato che rappresenta" e che "egli dopo il processo è venuto a scusarsi e a spiegare che hanno delle direttive precise del Ministero verso i giovani incensurati". In particolare, i Giudici di Appello rigettando le censure proposte dalla difesa dell'imputato, secondo cui sussisteva la scriminante del diritto di critica, ritenevano che l'esercizio del diritto di critica deve sempre rimanere nell'ambito della continenza ed è travalicato ogniqualvolta, come nel caso di specie, vengano utilizzate espressioni umilianti ed offensive in quanto volte ad investire la sfera personale della persona offesa in termini di mancanza di equilibrio ed imparzialità.

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 378/2024 - Ud. 10/05/2024 - deposito 04/06/202**

Integra il delitto di detenzione e di diffusione di materiale pedopornografico la condotta dell'imputato che detenga nella memoria del proprio computer e su hard disk file contenenti materiale pedopornografico e che condivida con altri soggetti tale materiale diffondendolo grazie alla piattaforma Shereaza. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per i delitti di cui all'art. 600 ter co. 3 e 600 quater c.p. per aver scaricato e visionato filmati pedopornografici, dai quali aveva estrapolato alcune immagini che erano state salvate in una cartella apposita a lui in uso e per aver condiviso siffatti file tramite il programma Shereaza in tempi diversi. Nella specie la Corte di Appello, rigettando le censure della difesa dell'imputato secondo cui la cartella esistente sul computer dell'imputato non era stata creata da costui ma sarebbe stata frutto di una autonoma creazione da parte del sistema, rilevava che in tale cartella non vi erano file di diversa natura

---

---

finiti di default al suo interno ma soltanto file contenenti i fotogrammi più espliciti con specifica denominazione, circostanza questa da cui poteva desumersi una autonoma creazione della cartella da parte dell'imputato. Né poteva sostenersi l'insussistenza della condotta di cui all'art. 600 ter co. 3 c.p. sulla base della mancanza di consapevolezza dell'imputato che la piattaforma utilizzata avesse tra le proprie caratteristiche quella della condivisione del materiale, in quanto egli era ben consapevole di aprire una finestra in diretta su ciò che stava scaricando e ben avrebbe potuto astenersi dall'utilizzare il programma Shereaza qualora non fosse stato a conoscenza della funzione di condivisione automatica.

### **Tribunale di Perugia, sentenza n.318/2024 - Ud. 23/05/2024 - deposito 23/05/2024**

Non può pronunciarsi sentenza di condanna per il delitto di accesso abusivo a sistema informatico nei confronti dell'imputata quando non vi sia la prova del reato contestato ma sussistano soltanto meri indizi non plurimi poiché è unico il motivo della loro contestazione. Nel caso di specie, il Gup in sede di patteggiamento pronunciava sentenza di assoluzione *ex art.* 129 co. 1 c.p.p. nei confronti dell'imputata che nella veste di dipendente dell'Agenzia delle Entrate aveva effettuato plurimi accessi all'anagrafe tributaria per dati dichiarativi e redditi percepiti nei confronti di diversi soggetti nonché di parenti e conoscenti ritenendo che nessuna attività di indagine era stata svolta nei suoi confronti e che l'unica prova era costituita dai soli atti del procedimento disciplinare. Pertanto, la prova dei soli accessi al sistema in assenza della verifica della corrispondenza al vero della giustificazione addotta dall'imputata, secondo cui era impossibile reperire per ciascuno accesso il documento giustificativo, determinava l'insussistenza del reato in oggetto tenuto conto, inoltre, che ella era pienamente legittimata all'accesso alle banche dati in ragione del ruolo ricoperto.

## **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 258/2024 - Ud. 26/03/2024 - deposito 17/06/2024**

La mancanza di prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del coinvolgimento dell'imputato nella condotta criminosa di truffa determina l'assoluzione dello stesso per non aver commesso il fatto. Nel caso di specie, la Corte di Appello accogliendo le censure mosse dalla difesa dell'imputato assolveva quest'ultimo perché dal quadro istruttorio non era emerso alcun elemento idoneo a imputare ad esso la condotta di truffa. In particolare, non era emersa alcuna prova del suo coinvolgimento nella truffa perpetrata nei confronti della vittima, la quale aveva effettuato due operazioni di ricarica sulla carta Postepay intestata ad un terzo soggetto, a seguito della pubblicazione di un annuncio di vendita di un'auto online, facendo ottenere all'intestatario della stessa un ingiusto profitto. Dalle indagini effettuate i carabinieri risalivano all'intestatario della carta, il quale però chiamava in reità l'imputato ritenendo di essere stato lui stesso vittima di una truffa. La Corte, tuttavia, riteneva siffatte dichiarazioni contraddittorie in quanto egli sentito la prima volta dalla polizia giudiziaria dichiarava, in un primo momento, di essere l'utilizzatore della carta per poi in un secondo momento, sentito quale persona sottoposta alle indagini, dare una diversa versione dei fatti per paura di essere ritenuto lui il responsabile. Inoltre, non sussistevano altri elementi utili da cui desumere che l'imputato fosse l'effettivo utilizzatore della carta sulle quali la vittima aveva accreditato la somma oggetto del reato di truffa.

---

---

**Corte d'Appello, sentenza n. 251/2024 - Ud. 26/03/2024 - deposito 12/06/2024**

Il momento consumativo del reato di furto è ravvisabile all'atto dell'apprensione della merce, che si realizza senza dubbio quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma a ben vedere anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta in tasca o nella borsa, in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare comportando, la condotta sopra illustrata, oltre all'*amotio*, l'impossessamento della res (non importa se per lungo tempo o per pochi secondi) e, dunque, integra, in presenza del relativo elemento psicologico, gli elementi costitutivi del delitto di furto.

La Corte di Appello rigettava la doglianza difensiva per la quale il furto ricorrerebbe nella forma tentata poiché l'attivarsi del sistema antitaccheggio, dopo il superamento delle casse, avrebbe impedito la consumazione del reato.

Rilevava il Collegio che costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, non assumendo rilievo il successivo attivarsi dei sistemi di rilevamento antitaccheggio.

**Corte d'Appello, sentenza n. 193/2024 - Ud. 05/03/2024 - deposito 30/05/2024**

Il ruolo di amministratore di fatto, secondo il disposto dell'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici gestori, ma "significatività e continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplina.

La Corte di Appello rigettava la doglianza difensiva per la quale uno dei due imputati, non avendo avuto il ruolo di amministratore di diritto, non avrebbe potuto indurre in errore l'ente regionale che ammetteva al contributo la società nell'ambito di un bando per progetti integrati.

Il Collegio giudicante, chiamato a giudicare la tentata truffa alla Regione Umbria avvenuta mediante la presentazione di documenti falsi, rilevava come dall'esame dei testimoni fossero emerse le funzioni di gestione o di cogestione del predetto che imponeva ai dipendenti le proprie direttive, prendeva decisioni autonome e predisponendo la documentazione riguardante il progetto che veniva sottoposta all'amministratore di diritto (coimputato) per la sola sottoscrizione.

**Corte d'Appello, sentenza n. 168/2024 - Ud. 27/02/2024 - deposito 30/05/2024**

In tema di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 c.p. commesso mediante induzione del soggetto passivo alla redazione di un testamento pubblico, il reato si perfeziona nel momento in cui è formato l'atto, in quanto lo stesso è dotato di immediati effetti giuridici, determinando e condizionando la successione su base volontaria della vittima.

La Corte di Appello, nel rigettare gli appelli proposti dalle parti civili avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto insussistente il reato di circonvenzione di persone incapaci a carico dell'imputato, reo di aver indotto la presunta vittima a compiere determinati atti per lei pregiudizievoli, dava atto che per uno di questi - un testamento pubblico che lo nominava erede universale - il termine massimo di prescrizione del reato risultava decorso anteriormente alla sentenza di primo grado avuto riguardo alla sua consumazione avvenuta alla data di redazione dell'atto.

---

---

**Corte d'Appello, sentenza n. 186/2024 - Ud. 05/03/2024 - deposito 23/05/2024**

Rispondono del delitto di cui all'art. 646 c.p. gli imputati che con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di dipendenti di una società di trasporti pubblici, si appropriano delle somme derivanti dagli incassi per i biglietti e per gli abbonamenti non riversandole alla società. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna degli imputati per il delitto di appropriazione indebita i quali, dipendenti della società di trasporti e deputati alla vendita dei biglietti e degli abbonamenti, non riversavano in cassaforte gli incassi dei biglietti venduti. In particolare, i Giudici di Appello rilevavano che la prova della colpevolezza degli imputati poteva desumersi dalla documentazione tenuta dagli stessi e dalle conseguenti ammissioni di costoro i quali avevano affermato l'esistenza degli ammanchi ma che, secondo una prassi dell'ufficio, ritenevano di poter ripianare alla fine del mese. Tuttavia, secondo i Giudici di Appello tale prassi non era invocabile per legittimare la violazione del vincolo di destinazione delle somme di cui gli addetti avevano la disponibilità per ragioni di lavoro né tanto meno l'appropriazione delle stesse, considerato che la scoperta era consistente e che gli ammanchi corrispondevano a ciò che ognuno di loro avrebbe dovuto versare alla società.

**Tribunale di Perugia, Sez. Penale, sentenza n. 1058/2024 - Ud. 09/05/2024 - deposito 14/05/2024**

Nel delitto di truffa, l'assenza di prova in ordine al requisito degli artifici e raggiri con il proposito di indurre la controparte a concludere il contratto comporta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. Nel caso di specie, il Tribunale assolveva l'imputato in ordine al delitto di truffa in quanto dalle risultanze dell'istruttoria non era emersa una attività di induzione della vittima al pagamento del bene promesso in vendita attraverso artifici e raggiri, essendosi l'agente limitato a ricevere la somma di euro 500 versata dalla persona offesa a titolo di caparra per l'acquisto di una autovettura sulla propria carta Postepay la quale però non aveva alcun esito e si era poi reso irreperibile a seguito delle richieste della persona offesa.

**Corte d'Appello, sentenza n. 139/2024 - Ud. 02/02/2024 - deposito 15/05/2024**

La minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della fattispecie di rapina può consistere in qualsivoglia comportamento deciso, perentorio e univoco, posto in essere dall'agente e ritenuto astrattamente idoneo a coartare la volontà della vittima.

Nella fattispecie, la Corte di Appello riteneva che la minaccia proferita dall'imputato ai danni della persona offesa (*"se chiami la polizia sei un uomo morto"*) integrasse l'elemento oggettivo del reato di rapina, alla luce delle concrete circostanze del fatto, delle pregresse modalità della sottrazione, commessa all'interno dell'abitazione dell'anziana madre della p.o., ed avuto riguardo all'età della p.o. rispetto alla giovane età del reo inserito in una comunità nomade stanziata nei pressi dell'abitazione ove si era consumato il delitto. In particolare, i Giudici di Appello ritenevano che predetta minaccia, pronunciata in tali circostanze, fosse stata in grado di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo, consumando, per l'effetto il reato ascritto.

**REATI FISCALI****Corte d'Appello, sentenza n. 234/2024 - Ud. 19/03/2024 - deposito 15/06/2024**

L'imputato che in qualità di titolare di una impresa individuale emetta fatture per operazioni inesistenti con la finalità di consentire all'amministratore unico di un'altra società l'evasione delle imposte sui

---

---

redditi risponde del delitto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 74/2000. Nella fattispecie, l'imputato in qualità di titolare di una ditta individuale la quale non risultava più operante presso il luogo di esercizio dell'attività, aveva emesso diverse fatture nei confronti di un'altra società per prestazioni effettuate, registrandole nella propria contabilità, e le aveva poi utilizzate per indicare fittiziamente elementi passivi con la consapevolezza della finalità di evasione fiscale. La Corte di Appello rigettava i motivi di appello avanzati dalla difesa dell'imputato secondo cui le prestazioni indicate nelle fatture erano state realmente effettuate, circostanza questa che non era stata accertata durante la fase delle indagini. Di contro i Giudici di Appello evidenziavano che dal compendio probatorio risultava accertato che le prestazioni riportate nelle fatture fossero mai state pagate mancando ogni documento fiscale che attestasse l'avvenuto pagamento e considerando che tali fatture erano tutte graficamente uguali ed avevano ad oggetto il compenso per la cessione di un pacchetto clienti in favore dell'altra società quando la ditta dell'imputato non era più attiva. Inoltre, i pagamenti a fronte delle fatture messe risultavano tutti in contanti ed inferiori a euro 1000.00, e ciò al fine evidente di eludere il fisco.

## STUPEFACENTI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 444/2024 - Ud. 24/05/2024 - deposito 21/06/2024**

La valutazione dell'offensività della condotta, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ma dalle concrete capacità di azione del soggetto e delle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Difatti il Giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale, previa riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, dichiarava di non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73, poiché estinti per intervenuta prescrizione, disponendo contestualmente il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle somme di denaro, del telefono cellulare e della sim card in sequestro. In particolare, i Giudici di Appello, stante anche il contenuto criptico dei contatti telefonici tra le utenze in uso ai due imputati e terze persone in cui non si faceva mai espresso riferimento al traffico di sostanze stupefacenti, non ritenevano raggiunto un risultato apprezzabile al fine di poter esprimere un giudizio compiuto sulle concrete articolazioni, l'intensità, la frequenza e le modalità dell'attività svolta dai due imputati, attraverso l'audizione di soggetti quali coloro che acquistarono la sostanza stupefacente dagli imputati circa dodici anni fa.

## SICUREZZA SUL LAVORO

### **Tribunale di Perugia, Sez. Penale, sentenza n. 1112/2024 - Ud. 15/05/2024 - deposito 15/05/2024.**

Merita accoglimento la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti considerati gli atti di indagine contenuti all'interno del fascicolo del pubblico ministero secondo cui non ricorrono in alcun modo le condizioni per il proscioglimento degli imputati. Nella fattispecie, il Tribunale accoglieva la

---

---

richiesta di applicazione della pena *ex art.* 444 e ss. c.p.p. nei confronti degli imputati che avevano assunto come dipendenti nel proprio autolavaggio quattro cittadini stranieri approfittando del loro stato di bisogno per sfruttarne il lavoro in quanti questi venivano impiegati per oltre dieci ore al giorno senza regolare contratto e con un corrispettivo di soli 30 euro al giorno, approfittano della loro precarietà sul territorio nazionale. Inoltre, non era mai stata conseguita una certificazione medica di idoneità delle mansioni e la prestazione lavorativa avveniva in condizioni di scarsissima igiene ed in violazione della normativa in materia di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro. Infine, del tutto correttamente erano state contestate da parte del P.M. le circostanze aggravanti di cui all'art. 603 *bis* co. 2 per aver gli imputati usato minaccia e violenza nei confronti dei propri dipendenti intimandoli di non riferire di eventuali infortuni sul lavoro ovvero in generale delle condizioni di pericolo in cui essi svolgevano la loro attività lavorativa in violazione delle norme antinfortunistiche, nonché riconosciute le circostanze attenuanti generiche in considerazione della respiscenza mostrata dagli imputati e dell'incensuratezza di uno di essi.

## **CODICE DELLA STRADA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 503/2024 - Ud. 07/06/2024 - deposito 25/06/2024**

Ai fini della configurazione del delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) non è sufficiente la mera circolazione alla guida di un mezzo su cui risulti apposta una targa alterata se non vi è prova che il conducente sia al contempo l'autore della contraffazione o dell'apposizione della stessa sul veicolo, sussistendo, in tal caso, solo l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100 c. 2 NCDS.

La Corte di Appello, in accoglimento dei motivi di gravame, riqualificava il reato di falsità materiale di cui all'art. 477 cod. pen. nella fattispecie amministrativa prevista dall'art. 100 cod. strada, assolvendo così l'imputato per essere il fatto a lui ascritto non previsto dalla legge come reato.

Nella fattispecie l'imputato, si era posto alla guida di un'autovettura le cui targhe, sia anteriore che posteriore, erano risultate entrambe sprovviste del simbolo della Repubblica Italiana e pertanto false. I Giudici di Appello, rilevato che non era stata fornita la prova della contraffazione ad opera dell'imputato, bensì del solo fatto che egli si era posto alla guida del veicolo, peraltro di proprietà di terzi, hanno ritenuto sussistente solo l'ipotesi dell'illecito amministrativo prevista dall'art. 100 c. 12 cod. strada.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 422/2024 - Ud. 20/05/2024 - deposito 25/06/2024**

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore *ex art.* 356 cod. proc. pen. al fine di richiedere il prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico non è necessario nel solo caso in cui la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi effettuata autonomamente dai sanitari.

La Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, rigettava le doglianze con cui l'appellante invocava la nullità e la conseguente inutilizzabilità degli accertamenti alcolemici effettuati poiché, trattandosi di accertamento tecnico irripetibile, non era stato accompagnato dal necessario avviso all'imputato di farsi assistere da un difensore.

Nella fattispecie l'imputato alla guida di un'autovettura aveva causato un sinistro stradale ed era stata condotta in Pronto Soccorso per i conseguenti accertamenti medici, tra i quali le analisi del tasso alcolemico disposte su iniziativa dei sanitari.

---

---

Successivamente gli operanti di P.G. informati degli accertamenti già svolti, si limitavano ad acquisirne le risultanze.

I Giudici di Appello, verificato che l'accertamento del tasso alcolemico era stato effettuato in autonomia dai sanitari e non su richiesta della polizia giudiziaria, ne confermavano l'utilizzabilità ritenendo in questo caso non dovuto, l'avviso di cui all'art. 356 cod. proc. pen.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 478/2024 - Ud. 31/05/2024 - deposito 10/06/2024**

A differenza del reato di cui all'art. 187 del codice della strada, per la cui configurabilità è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica, per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza è invece sufficiente la prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel secondo comma dell'art. 186 del codice della strada. La Corte di Appello di Perugia ha, pertanto, ritenuto che nessuna rilevanza potesse essere attribuita, nel caso di specie, alla mancata rilevazione di segni di alterazione psico-fisica dell'imputato, il quale si era posto alla guida con un tasso alcolemico pari ad 1,7 g/l alla prima misurazione e ad 1,1 g/l alla seconda misurazione.

## **ALTRI REATI**

### **Tribunale di Perugia, sentenza n. 1126/2024 - Ud. 15/05/2024 - deposito 15/05/2024**

Risponde del delitto di cui all'art. 1 co. 2 lett. e) del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, sanzionata dall'art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 l'imputata che pur essendo positiva al covid violava l'obbligo di isolamento con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione e si recava presso un negozio di abbigliamento per neonati. Nel caso di specie il Tribunale condannava l'imputata perché positiva al covid violava l'obbligo di isolamento allontanandosi dalla propria abitazione e recandosi presso un negozio di abbigliamento per bambini. In particolare, l'imputata veniva identificata a seguito di segnalazione da parte delle commesse del negozio che avevano avvisato gli operanti della presenza di una donna che aveva cercato di far ingresso all'interno del negozio ancorché positiva al Covid e a seguito di accertamenti la stessa risultava effettivamente in isolamento. L'imputata ammetteva la sua positività e di essere in isolamento ma che essendo rimasta senza cibo era uscita a fare la spesa e dopo passando davanti al negozio aveva voluto farvi ingresso pur indossando mascherina e guanti di lattice. Pertanto, i Giudici di prime cure condannavano la prevenuta per aver violato l'obbligo di isolamento recandosi in un negozio per neonati nella fase più critica dell'emergenza sanitaria con il rischio di contagiare bambini e mamme in gravidanza, tuttavia applicavano alla prima la diminuzione di cui all'art. 89 c.p. in quanto dalle dichiarazioni del medico psichiatra la stessa risultava affetta da un lieve ritardo mentale.

## **MISURE DI PREVENZIONE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 271/2024 - Ud. 05/04/2024 - deposito 17/05/2024**

Deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputato che nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, veniva trovato in più occasioni in compagnia di soggetti con numerosi procedimenti penali. Nella fattispecie, la Corte di Appello, accogliendo l'appello proposto dal PM, riformava la sentenza di primo grado che aveva assolto

---

---

l'imputato per il reato di cui all'art. 75 co. 2 D.lgs. n. 159/2011 in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure secondo cui non vi erano prove in ordine ad una abituale frequentazione del prevenuto con soggetti gravati da precedenti penali ed eccezione dell'episodio oggetto dell'odierno giudizio, riteneva in primo luogo che egli era gravato dalla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, a dimostrazione della pericolosità sociale dello stesso, e in secondo luogo che in atti esistevano numerose prove di ulteriori frequentazioni con soggetti aventi precedenti penali, avvenute nell'arco di un anno e mezzo.

## **ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

### **Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 964/2024, Ud. 06/06/2024 - deposito 11/06/2024**

Va rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o di semilibertà in quanto la brevità del periodo di osservazione penitenziaria trascorso è del tutto insufficiente a fondare un qualsivoglia giudizio prognostico favorevole. Al di là delle mere proclamazioni verbali, non è possibile fondare su elementi obiettivi un effettivo percorso di revisione critica, processo che deve avere come premessa una effettiva presa di distacco dalle condotte delittuose del passato, essendo, peraltro, del tutto risibile la disponibilità del condannato a svolgere una generica e del tutto poco impegnativa attività di volontariato presso una parrocchia per dimostrare una volontà di riparazione pur di accedere alla misura alternativa richiesta. L'istante, inoltre, ha chiesto di essere riammesso nelle stesse condizioni lavorative che di fatto costituirono il profitto del reato di bancarotta consumato; pertanto, il Tribunale ritiene non opportuno accogliere l'istanza, in quanto tale attività non consente un effettivo e serio percorso di reinserimento sociale del condannato consentendogli a trarre profitto dall'attività delittuosa posta in essere.

### **Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 960/2024, Ud. 06/06/2024 - deposito 11/06/2024**

Per l'accertamento della collaborazione c.d. impossibile o inesigibile, la valutazione del Tribunale di Sorveglianza si sostanzia in una valutazione oggettiva - effettuata con riferimento al momento in cui è instaurato il procedimento di sorveglianza - concernente il titolo di reato, volta a rinvenire in motivazione la prova della limitata partecipazione al fatto criminoso oppure l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile. Non è, dunque, possibile chiedere all'interessato apporti collaborativi rispetto a fatti diversi da quelli per i quali ha riportato condanne, anche se relativi alla vita dell'associazione criminosa di appartenenza perché su questi egli potrebbe non avere mai avuto possibilità di difendersi; né può chiedersi al condannato di fornire elementi di conoscenza circa i fatti dai quali sia stato assolto, perché da una assoluzione per estraneità non può trarsi argomento per stigmatizzare il silenzio su quel fatto. Residua, tuttavia, la possibilità per il Tribunale di Sorveglianza di valutare se sussistano profili rilevanti circa la sussistenza di spazi per un apporto di conoscenze dell'interessato tali da incidere sugli sviluppi investigativi per quei fatti rispetto ai quali non è stato possibile giungere a un accertamento di responsabilità. Nel caso di specie, risultando ricostruiti i fatti riguardanti le sentenze di condanna, i ruoli svolti dai singoli associati e correi coinvolti nelle attività estorsive e negli omicidi ascrivibili all'istante, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di accertamento incidentale della c.d. collaborazione impossibile.

### **Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 958/2024, Ud. 06/06/2024 - deposito 11/06/2024**

---

---

Pur prendendo atto che la detenzione del condannato è iniziata da pochi mesi, periodo non sufficiente minimamente a poter concludere un periodo di osservazione penitenziaria, può valorizzarsi l'unicità del precedente penale riportato, la lontananza nel tempo dei reati commessi, l'assenza di carichi pendenti in corso, la sussistenza di una concreta attività lavorativa che viene svolta dall'istante da tempo con impegno serio e concreto al fine di concedere la misura della semilibertà, misura reputata più idonea in quanto consentirà di svolgere maggiori controlli sul condannato verificandone l'effettivo suo percorso di revisione critica del passato, ad oggi appena iniziato. Nel caso di specie, l'istante, condannato per plurime condotte usuraie nei confronti di un imprenditore edile amico d'infanzia, aveva richiesto di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, istanza dichiarata inammissibile dal magistrato di Sorveglianza stante la mancanza di un minimo congruo periodo di osservazione penitenziaria necessario per poter esprimere qualsivoglia giudizio prognostico favorevole circa l'astensione in futuro da condotte delittuose della stessa specie.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 946/2024, Ud. 30/05/2024 - deposito 08/06/2024**

Va rigettata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale quando le modalità e le circostanze relative al lavoro, cui il condannato dovrebbe accingersi, non siano tali da assicurare la sua rieducazione o appaiano addirittura diseducative, per come sarebbe in caso di frequentazione di pregiudicati connessa con l'attività lavorativa da intraprendere. Nel caso di specie il richiedente, condannato per detenzione illecita di stupefacenti e gravato da un precedente penale per reato analogo e da un procedimento penale pendente per altre fattispecie di cessione di stupefacenti, aveva indicato di iniziare un'attività di lavoro presso una ditta di trasporti, il cui titolare - noto alla polizia giudiziaria - risultava gravato da precedenti penali e dedito all'utilizzo di sostanze stupefacenti. In definitiva, anche in considerazione delle ripetute condanne e dell'ambiguità delle sue dichiarazioni, il condannato non pare proiettato in un progetto di emenda, avendo peraltro inteso l'affidamento in prova come strumento facile per sfuggire alla sanzione penale. Considerato, quindi, che non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario, devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, l'istanza va rigettata sussistendo nel caso di specie elementi che pongono in luce la negativa personalità e una residua pericolosità sociale dell'istante.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 916/2024, Ud. 30/05/2024 - deposito 04/06/2024**

Deve ritenersi inidoneo alla misura alternativa della semilibertà l'imputato che, pur beneficiando di un programma di trattamento con previsione di ampie prescrizioni orarie e ampi margini di movimento, abbia fin dall'inizio della misura avanzato continue istanze per avere maggiori margini di libertà, reagendo ai motivati dinieghi con reazioni scomposte e dichiarazioni tendenti a gettare discredito e sospetti, che saranno valutate nelle sedi deputate. L'atteggiamento fortemente oppositivo e poco collaborativo tenuto dall'imputato sin dall'inizio della prova ha certamente minato il rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e l'area trattamentale, determinando l'esito negativo della misura sino ad oggi svolta.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 860/2024, Ud. 30/11/2023 - deposito 27/05/2024**

La risalenza nel tempo dei reati commessi, l'assenza di altri precedenti o procedimenti penali in corso e di negative segnalazioni di P.G., il percorso di riflessione critica all'apparenza compiuto rispetto alle

---

---

condotte devianti del passato, la stabilità della situazione abitativa e familiare, l'impegno nell'attività lavorativa che il soggetto è riuscito ad intraprendere nonostante le negative conseguenze prodotte dalla grave vicenda giudiziaria sulla sua situazione professionale (la radiazione dall'albo dei commercialisti), le conseguenze anche di ordine patrimoniale subite a seguito degli illeciti commessi (sequestri e confische per importi rilevanti), la disponibilità a svolgere attività di volontariato, che appare volta a dare ulteriore dimostrazione concreta della respiscenza rispetto alle condotte del passato, sono tutti elementi che consentono una prognosi positiva in ordine alla futura astensione del condannato dalla commissione di reati ed inducono a ritenere che lo stesso possa gestire correttamente una misura alternativa ampia come l'affidamento in prova al servizio sociale.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 847/2024, Ud. 23/05/2024 - deposito 25/05/2024**

L'accertamento della collaborazione cd impossibile o inesigibile rimessa al Tribunale di Sorveglianza si sostanzia in una valutazione oggettiva, effettuata con riferimento al momento in cui viene instaurato il procedimento di sorveglianza, concernente il titolo di reato per il quale è formulata la richiesta, volta a rinvenire in motivazione la prova della limitata partecipazione al fatto criminoso oppure l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile. Secondo la giurisprudenza di legittimità, per evitare l'assoluta indeterminatezza dei presupposti, non è possibile richiedere all'interessato apporti collaborativi rispetto a fatti diversi da quelli per i quali ha riportato condanne, nè è possibile chiedere di fornire elementi di conoscenza circa i fatti dai quali sia stato assolto. Residua la possibilità per il Tribunale di sorveglianza di valutare se sussistano profili rilevanti, in particolare circa la sussistenza di spazi per un apporto di conoscenze dell'interessato, tali da incidere sugli sviluppi investigativi per quei fatti rispetto ai quali non è stato possibile giungere ad un accertamento di responsabilità. Nel caso di specie, nella sentenza di appello posta in esecuzione risultano ampiamente descritti e ricostruiti, attraverso le copiose intercettazioni disposte, i fatti, la struttura dell'associazione e i ruoli di ciascun sodale, le metodologie delle condotte poste in essere e i profitti ricavati, circostanza che conduce all'accoglimento dell'istanza di accertamento incidentale della cd collaborazione impossibile o inesigibile.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 846/2024, Ud. 23/05/2024 - deposito 25/05/2024**

Va revocata la misura della semilibertà concessa al detenuto per svolgere attività di collaborazione presso un'associazione con sede in altra regione, in quanto il semilibero nel percorso per raggiungere il carcere che lo avrebbe ospitato, senza alcuna autorizzazione, in palese violazione delle prescrizioni orarie imposte e in assenza di situazioni di caso fortuito o di forza maggiore, variava a suo piacimento il programma di viaggio per raggiungere un'amica e si tratteneva fuori dall'Istituto penitenziario ben oltre l'orario stabilito, fermandosi in un albergo nel quale veniva rintracciato due giorni dopo. Il comportamento tenuto dal detenuto nelle poche ore trascorse in libertà, privo di alcuna plausibile giustificazione, denota il venire meno dell'affidabilità dello stesso in quanto, nonostante la favorevole concessione di una misura alternativa che gli avrebbe consentito un graduale reinserimento sociale in un ambiente protetto, tanto più difficile se si considera che il detenuto non può contare su riferimenti all'esterno, ha dimostrato con la sua superficialità di non essere in grado di gestirsi con autonomia.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 841/2024, Ud. 23/05/2024 - deposito 24/05/2024**

La misura della detenzione domiciliare nei luoghi di origine, a fronte di un sostegno familiare e di un domicilio dove il condannato ha già fruito di permessi, sembra poter costituire una adeguata

prosecuzione dell'esecuzione penale del condannato stesso, che ne ha evidenziato una adesione significativa al trattamento, opportuna per restituirlo gradualmente al contesto esterno, anche a fronte di un fine pena ravvicinato. Al contrario, non è concedibile la più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova, anche tenuto conto di una attività nell'azienda agricola familiare che attualmente è già svolta dagli altri familiari del condannato e che gli consentirebbe una libertà di movimento troppo ampia, per contrastare la residua pericolosità sociale soprattutto connessa al contesto di reinserimento.

## **PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE**

### **Tribunale di Spoleto, Sez. Civile, sent. n. 501, deposito 31/05/2024**

La paternità può essere provata con ogni mezzo anche mediante presunzioni essendo quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo come il concepimento avvenuto ad opera del preteso padre. Nel caso di specie, accogliendo la domanda dell'attore, dichiarava la paternità del convenuto traendo quale elemento di prova di quest'ultima il rifiuto del primo di sottoporsi ai prelievi necessari per compiere l'indagine genetica, già di per sé sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda, nonché l'esistenza di altri elementi indiziari emergenti dall'istruzione della causa. In particolare, a sostegno della domanda attorea, vi era altresì l'allegazione della documentazione offerta dalla stessa parte attrice nella quale la madre di quest'ultima informava, attraverso una missiva, il convenuto dell'imminente nascita del loro figlio nonché una fotografia risalente al periodo del concepimento dell'attore che ritrae la madre di questo ed il presunto padre abbracciati insieme. Infine, osservava il Tribunale, a conferma di tali circostanze, vi era anche la testimonianza di alcuni parenti dell'attore che avevano reso dichiarazioni collimanti tra loro ribadendo la relazione sentimentale tra il convenuto e la madre della parte attrice al tempo del concepimento.

---

---

## FOCUS: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – PARTE SECONDA

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il reato di maltrattamenti in famiglia con particolare riferimento alla sussistenza del reato anche qualora la convivenza sia cessata, alla ravvisabilità del requisito dell’abitualità nel caso in cui si accerti che le condotte di sopraffazione si siano realizzate per oltre dieci anni nonostante la vittima avesse sporto querela per un singolo episodio; alle dichiarazioni della persona offesa non sorrette da un animo di ritorsione che possano essere poste da sole a fondamento del delitto de quo; alla sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia anche qualora la vittima in dibattimento rettifichi le dichiarazioni precedentemente rilasciate; alla insussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia nei casi di condotta non ottemperante agli obblighi di educazione e supporto morale del padre nei confronti dei figli; alle dichiarazioni generiche della vittima di atti persecutori commessi dopo la cessazione della convivenza che da sole non provino il delitto di maltrattamenti; alla integrazione del requisito dell’abitualità necessario ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in caso di episodi intervallati da condotte prive di tali connotazioni; alla integrazione del dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia quando l’imputato ponga in essere condotte vessatorie reiterate nel tempo consapevole di persistere in una attività vessatoria; alla insussistenza del delitto di maltrattamenti nei casi in cui la condotta di minaccia e violenza posta in essere dall’imputato si iscriva in un rapporto connotato da conflittualità reciproca tra le parti; alla configurabilità del concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di lesioni personali; alla configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia nei casi in cui l’imputato sia affetto da disturbo *borderline* di personalità e lo aggravi attraverso l’assunzione di sostanze psicotrope; alla integrazione del delitto di cui all’art. 572 c.p. nei casi in cui l’imputato ponga in essere una condotta di prevaricazione non accettando che la propria convivente abbracci un nuovo credo religioso; alla irrilevanza del numero degli episodi maltrattanti ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti.

Quanto alla sussistenza del **delitto di maltrattamenti in famiglia quando la convivenza tra la vittima e l’imputato sia cessata** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 151, Ud. 11 febbraio 2022, Dep. 2 maggio 2022](#) secondo cui la cessazione della convivenza tra l’imputato e la vittima non esclude il delitto di maltrattamenti in famiglia posto che il reato in esame è integrato anche in danno di persona non convivente o non più convivente;

Con riguardo al **requisito della abitualità**, requisito necessario ai fini dell’integrazione del delitto di maltrattamenti in famiglia si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 152, Ud. 17 febbraio 2023, Dep. 25 luglio 2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto che è ravvisabile il requisito della abitualità necessario per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia anche qualora la vittima decida di sporgere querela per un singolo episodio di violenza culminato in lesioni personali ma si accerti che le condotte di sopraffazione poste in essere dall’imputato si siano verificate da oltre 10 anni; così come si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 30, Ud. 14 gennaio 2022, Dep. 11 aprile 2022](#) secondo cui è integrato il requisito dell’abitualità nel delitto di maltrattamenti in famiglia in caso di episodi violenti intervallati da condotte prive di tale connotazione; nonché [Corte](#)

---

---

[d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 449, Ud. 21 aprile 2023, Dep. 4 settembre 2023](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che sussiste il requisito della abitudine necessario a configurare il delitto di cui all'art. 572 c.p. quando l'imputato ponga in essere più episodi di violenza fisica e psichica nei confronti della vittima nell'arco di sei anni con frequenza anche giornaliera;

In riferimento alle **dichiarazioni della persona offesa** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 168, Ud. 20 febbraio 2023, Dep. 29 agosto 2023](#) secondo cui le dichiarazioni particolareggiate e attendibili della persona offesa che non siano sorrette da un animo di ritorsione possono essere poste da sole a fondamento del delitto di maltrattamenti in famiglia;

Ancora con riguardo alle **dichiarazioni rese dalla persona offesa nel dibattimento** in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 17, Ud. 11 gennaio 2022, Dep. 4 marzo 2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno statuito che le dichiarazioni rese nel dibattimento dalla persona offesa, sebbene parzialmente rettificative di quanto dichiarato ai carabinieri non consentono di addivenire ad una derubricazione dei reati di maltrattamenti contestati all'imputato ma anzi rendono attendibili le circostanze riferite;

In merito alla sussistenza **dell'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti** con la pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 2, Ud. 13 gennaio 2023, Dep. 15 maggio 2023](#) la Corte di Appello ha ritenuto che non integri l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia la condotta del padre che non assolva ai propri obblighi di educazione e supporto morale nei confronti dei figli quando non emergano condotte vessatorie e violente tali da integrare il delitto de quo;

Con riguardo sempre alle **dichiarazioni della vittima nei casi di maltrattamenti in famiglia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 291, Ud. 11 marzo 2022, Dep. 11 agosto 2022](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto che, le dichiarazioni generiche della vittima del delitto di atti persecutori commessi dopo la cessazione della convivenza, assertive della presenza di vessazioni anche in costanza del rapporto, non provano il delitto di maltrattamenti in famiglia se non sono suffragate da adeguati riscontri esterni;

Per quanto attiene alla **sussistenza del dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 314, Ud. 20 marzo 2023, Dep. 15 maggio 2023](#) secondo cui deve ritenersi sussistente il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia nel caso di condotte vessatorie reiterate nel tempo con la consapevolezza da parte dell'imputato del persistere in una attività vessatoria anche in assenza di uno specifico programma criminoso;

In merito alla **non configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 364, Ud. 25 marzo 2022, Dep. 1 agosto 2022](#) cui i Giudici di Appello hanno affermato che non è integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia quando la condotta di minaccia e violenza posta in essere dall'imputato si iscriva in un rapporto connotato da continua e accesa dialettica tra le parti che conferma una sostanziale parità del rapporto conflittuale tra le stesse;

In riferimento alla **esistenza di un concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di lesioni personali** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 397, Ud. 4 febbraio 2022, Dep. 16 aprile 2022](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che è configurabile il concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti e quello di lesioni personali quando ci si trovi al cospetto di un

*menage* familiare caratterizzato da costante prevaricazione dell'imputato in danno della moglie e da comportamenti violenti, lesivi della sua integrità psico-fisica;

Con riguardo alla **compatibilità della condotta maltrattante con il vizio parziale di mente** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 406, Ud. 4 aprile 2022, Dep. 28 luglio 2022](#) secondo cui risponde del delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che affetto da disturbo *borderline* di personalità compie abituali atti aggressivi nei confronti della vittima scegliendo consapevolmente di aggravare il proprio disturbo attraverso l'assunzione di sostanze psicotrope;

In merito alla **condotta maltrattante** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 515, Ud. 6 maggio 2022, Dep. 4 agosto 2022](#) secondo cui la condotta di prevaricazione dell'imputato che non accetti la scelta della convivente di abbracciare un nuovo credo religioso integra il delitto di maltrattamenti in famiglia;

Con riferimento al **numero degli episodi di prevaricazione** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 522, Ud. 6 maggio 2022, Dep. 22 giugno 2022](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che non rileva il numero degli episodi maltrattanti ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia ma lo stato di prostrazione e sofferenza della vittima a causa delle continue vessazioni subite.